

Le esportazioni

Le cessioni all'esportazione sono non imponibili in Italia ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/1972; tali operazioni di esportazione di beni fuori dal territorio comunitario, possono essere così distinte:

1. **esportazioni dirette;**
2. **esportazioni improprie;**
3. **esportazioni indirette.**

Si ha **esportazione diretta** quando un operatore soggetto passivo d'imposta identificato in Italia, provvede a trasportare o spedire fuori dal territorio dell'Unione Europea i beni ceduti al proprio cliente extra-Ue, utilizzando mezzi propri o incaricando un terzo del trasporto: in tal caso, l'esportazione verrà dichiarata in dogana a nome del soggetto passivo italiano.

L'esportazione diretta, disciplinata all'art. 8, 1° comma, lett. a), del DPR 633/1972, richiede la presenza delle seguenti condizioni:

- *prova dell'uscita dei beni* dal territorio comunitario (**MRN** - Movement Reference Number);
- *il trasferimento della proprietà dei beni* (non necessariamente a titolo oneroso);
- *il trasporto o la spedizione dei beni a cura o a nome dei cedenti;*

Per effettuare un'esportazione definitiva l'operatore nazionale deve presentare alla dogana di partenza e alla dogana di destinazione una serie di documenti contenenti specifiche informazioni sulle merci, sul mittente e sul destinatario delle stesse. Il contenuto e la tipologia dei documenti da produrre varia da Paese a Paese e da prodotto a prodotto.

Fattura commerciale

Deve contenere il destinatario, la data di emissione e il numero progressivo, la descrizione della merce, l'esatta voce di tariffa, il valore delle merci, il numero dei colli, la massa netta, il peso lordo, il porto di destinazione. In relazione al valore dato in dogana, il prezzo effettivo di transazione deve essere distinto da eventuali spese aggiuntive estranee alla merce quali spese di trasporto, spese di assicurazione, diritti pagati per eventuali concessioni, ecc...

La fattura è richiesta solitamente in 3 copie e nella lingua del Paese o in una lingua internazionale (ad esempio l'inglese o il francese), con l'annotazione della dicitura "*non imponibile*" e l'eventuale annotazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento.

Certificato d'origine

Il certificato d'origine delle merci è un documento che attesta l'origine delle merci destinate all'esportazione ed accompagna le merci esportate in via definitiva.

Documento di trasporto

Per la circolazione dei prodotti si richiedono i normali documenti di viaggio a seconda del mezzo di trasporto utilizzato (nave - polizza di carico, aereo - lettera di vettura aerea).

Documenti speciali

Con riferimento ad alcuni specifici prodotti, in relazione a determinati Stati, è necessaria la predisposizione o l'ottenimento di particolari documenti da parte di autorità nazionali o appartenenti ai Paesi terzi. In particolare, a titolo esemplificativo, molti Paesi richiedono un certificato sanitario per i prodotti alimentari.

Nel caso invece di operazioni di cessione di beni, con trasporto o spedizione fuori dal territorio *intra-Ue a cura o a nome del cessionario non residente*, siamo in presenza di una cosiddetta **esportazione impropria**, disciplinata dall'art. 8, comma 1, lettera b), del DPR 633/1972; in tale ipotesi l'esportazione viene dichiarata in dogana a nome del soggetto passivo non residente. Il cedente italiano della suddetta operazione dovrà reperire la prova dell'avvenuta esportazione entro 90 giorni dalla consegna o spedizione dei beni al cessionario non residente.

Si è in presenza di **esportazioni indirette** quando la consegna dei beni ceduti è effettuata in Italia a soggetti (cosiddetti esportatori abituali) che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta. Sono considerati esportatori abituali coloro che effettuano con frequenza operazioni di esportazione diretta, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni connesse a trattati e accordi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino e cessioni intracomunitarie. Gli esportatori abituali possono infatti acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'IVA nel limite delle suddette operazioni "*non imponibili*" effettuate nell'anno solare precedente (plafond fisso), o nei dodici mese precedenti (plafond mobile), entro un ammontare definito che costituisce il cosiddetto "plafond"; tale possibilità è concessa a coloro i quali nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti hanno registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo.

Per usufruire dell'agevolazione, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali, devono inviare ai propri fornitori prima dell'effettuazione dell'operazione, una dichiarazione d'intento redatta su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale.

Il nuovo [modello](#) della dichiarazione d'intento si compone di:

- un frontespizio in cui indicare i dati del dichiarante, quelli del fornitore/dogana, nonché se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione o per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo (es. 6 mesi, tutto l'anno, ecc...) oppure per operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate fino ad euro 50.000);
- il quadro A, in cui l'interessato indicherà il tipo di plafond (fisso o mobile) e le operazioni che concorrono alla sua formazione (tale quadro non deve essere obbligatoriamente trasmesso al fornitore).

La dichiarazione d'intento deve essere:

- consegnata o inviata al fornitore/prestatore prima dell'effettuazione dell'operazione;
- numerata progressivamente in riferimento all'anno solare;
- annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell'apposito registro (registro delle dichiarazioni d'intento), tenuto secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.P.R. 633/1972.

I soggetti che ricevono le dichiarazioni d'intento devono emettere le fatture senza applicazione dell'IVA, riportando sul documento i seguenti elementi:

- operazione non imponibile art. 8, 1° comma, lettera c del D.P.R. 633/72;
- numero attribuito dal compratore e data della dichiarazione d'intento ricevuta;
- numero assegnato alla dichiarazione d'intento ricevuta;
- marca da bollo da euro 2,00 se trattasi di operazione superiore a euro 77,47.

Dichiarazioni d'intento: procedura in vigore fino al 31 dicembre 2014

La comunicazione, redatta su apposito modello, doveva essere necessariamente trasmessa dal fornitore dell'esportatore abituale in via telematica (direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati), entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluivano le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. Per quanto sopra l'obbligo di comunicazione non decorreva quindi dalla data in cui la dichiarazione d'intento veniva ricevuta, ma dal momento in cui il soggetto (fornitore) poneva in essere operazioni senza applicazione dell'imposta. Quando l'operazione veniva posta in essere, la comunicazione doveva essere inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell'IVA, riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili; per quanto detto, ove il fornitore riceveva la dichiarazione d'intento, ma non avesse effettuato alcuna operazione senza applicazione dell'imposta ad essa riconducibile, non sussisteva alcun obbligo di comunicazione.

Dichiarazioni d'intento: procedura in vigore dal 1° gennaio 2015

In data 27 novembre 2014 con GU n° 277 è stato pubblicato il [decreto n° 175/2014 o "Decreto Semplificazioni"](#), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, l'[art.20](#) apporta alcune modifiche all'[art.1, comma 1, lettera c\) del Decreto legge 746/1983](#), in materia di presentazione delle lettere d'intento da parte dell'esportatore abituale, di cui all'[art.8, primo comma, lettera c\) del DPR 633/1972](#).

A partire dalle operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare **dal 1° gennaio 2015**, i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione (lettera d'intento). Copia di quest'ultima, unitamente alla ricevuta d'invio rilasciata dall'Agenzia, dovrà essere consegnata ai fornitori dei beni o prestatori di servizi, affinché fatturino loro senza applicazione dell'IVA. Tale dichiarazione va presentata prima dell'effettuazione dell'operazione.

L'obbligo di informare l'Amministrazione, dunque, viene ribaltato sull'esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta, mentre al fornitore o prestatore di servizi rimangono due obblighi da ottemperare:

- controllare che il committente abbia trasmesso all'Agenzia la lettera d'intento tramite riscontro telematico (la ricezione della ricevuta non basta per liberarlo da eventuali sanzioni);
- riepilogare nella Dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Transitoriamente l'esportatore abituale ha dovuto presentare copia della dichiarazione e della ricevuta alla dogana, nel caso in cui avesse voluto effettuare delle importazioni senza applicazione

dell'imposta nei primi mesi di avvio della nuova procedura. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni, l'Amministrazione finanziaria ha successivamente provveduto a mettere a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, onde evitare la consegna della dichiarazione cartacea in dogana ad opera dell'esportatore.

Con la [nota 58510/RU](#) del 20 maggio 2015, l'Agenzia delle dogane ha fornito le istruzioni alla compilazione della dichiarazione doganale per consentire agli esportatori abituale di effettuare importazioni senza dover presentare la copia cartacea della dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta d'invio all'Agenzia delle entrate, così da semplificare la procedura. Inoltre, è stata ammessa la possibilità che una dichiarazione d'intento si riferisca ad una serie di operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

L'ultima modifica riguarda l'[art.7, comma 4-bis del DLgs 471/1997](#), ossia la riformulazione delle sanzioni in materia.

Il cedente o prestatore che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi, di cui all'[art.8, comma 1, lettera c\) del DPR 633/1972](#), prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento da parte del cessionario o committente esportatore abituale e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, oltre all'importo dell'IVA stessa dovuta sull'operazione.

Novità sul tema

E' possibile utilizzare un'unica dichiarazione d'intento per diverse operazioni doganali
La Risoluzione n.38/E del 13 aprile 2015 analizza alcune criticità operative legate all'acquisto di beni da soggetto Extra-Ue con dichiarazione d'intento presentata in dogana

- [Risoluzione 38/E Agenzia delle entrate del 13 aprile 2015](#)

EXPO 2015: Le dogane semplificano il processo di rimborso/sgravio dell'IVA per i soggetti residenti fuori dall'UE

L'Agenzia delle dogane ha reso operativo il progetto O.T.E.L.L.O., ossia la procedura digitale volta a semplificare le richieste di sgravio o di rimborso dell'IVA assolta in Italia dai visitatori residenti fuori dall'Unione Europea per i beni acquistati in occasione della manifestazione, che si terrà dal 1°maggio 2015 al 31 ottobre 2015

- [Nota 30144/RU Agenzia delle Dogane del 6 marzo 2015](#)

Circolare 6/E – Le risposte dell'Agenzia sulla nuova dichiarazione d'intento

La nuova comunicazione delle dichiarazioni d'intento dal 01/01/2015 e l'introduzione di un periodo transitorio fino all'11/02/2015

- [Circolare 6/E del 19 febbraio 2015 - Agenzia delle entrate](#)

Nuove modifiche per il modello della dichiarazione d'intento

Vengono fornite dall'Agenzia le modifiche apportate al modello di dichiarazione di intento e alle specifiche tecniche.

- [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 19388/2015](#)

Circolare 31/E: chiarimenti in materia di lettere d'intento

La Circolare 31/E dell'Agenzia delle entrate chiarisce le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni. In merito alle lettere d'intento si sottolinea che dichiarante e fornitore continuano ad essere obbligati alla tenuta ed aggiornamento del registro delle lettere d'intento. Il fornitore indica nella fattura i riferimenti della dichiarazione d'intento, indicando il regime di non imponibilità.

- [Circolare 31/E del 30 dicembre 2014](#)

Esportatori abituali e dichiarazioni d'intento: online il nuovo modello, le istruzioni e le specifiche tecniche

Publicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento con cui sono stati approvati modello, istruzioni e specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione d'intento, in risposta alle novità introdotte dall'art.20 del Decreto 175/2014 o "Decreto Semplificazioni" (inversione della titolarità dell'obbligo di presentazione)

- [Provvedimento n°159674/2014 Agenzia delle entrate](#)
- [Art. 20 DLgs 175/2014](#)

Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza

- [L. 30 dicembre 2004 n.311](#)

Casi e questioni

- [Imponibilità IVA delle cessioni di beni extraUE](#)